

COMUNE di ALBISSOLA MARINA
Provincia di Savona

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Num.4 del Registro

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER IL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)- ANNO 2019.

L'anno DUEMILADICIANNOVE addì SEI del mese di MARZO alle ore 21.00 nella Sede Comunale.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di PRIMA convocazione.

Risultano:

N.	COMUNE di ALBISSOLA MARINA	Pres.	N.	ALBISSOLA MARINA	Pres.
1	BATTAGLIA Davide	SI	11	PEDRAZZINI Viviana Luciana	SI
2	BRICCO Luca	SI	12	SICCARDI Luisa	SI
3	BRUZZONE Claudio	No	13	VARALDO Daniela	SI
4	FERRANDO Alessandro	SI			
5	FERRARI Lino	SI			
6	FORZANO Laura	SI			
7	LODOVISI Antonella	SI			
8	MARANZANO Roberto	SI			
9	NASUTI Gianluca	SI			
10	NAVONE Dario	SI			

Sono presenti inoltre gli Assessori Esterni : Vice Sindaco NEGRO Nicoletta, SILVESTRO Luigi.

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Giovanni PUCCIANO.

Alle ore 21.15 entra il Consigliere BRUZZONE Claudio e partecipa alla seduta.

Il Sig. Gianluca NASUTI, Sindaco, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, invita il Consiglio Comunale a deliberare sull'oggetto.

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER IL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - ANNO 2019.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1 comma 639 L. 147 del 27 dicembre 2013 e successive integrazioni e modificazioni, istitutivo dell'imposta unica comunale (IUC), costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

OSSERVATE le modifiche normative apportate con la Legge di Stabilità 2016 (L. 208/2015) che hanno previsto tra l'altro la modifica del presupposto impositivo della TASI, con l'esplicita esclusione dall'applicazione del tributo per l'abitazione principale non di lusso e la medesima esclusione per la parte relativa all'occupante, anche nel caso in cui l'abitazione non sia di proprietà di quest'ultimo, ma di un soggetto possessore differente, per il quale resta comunque ferma l'obbligo tributario;

RILEVATO altresì che in base al comma 675 dell'articolo 1 della Legge di Stabilità 2014, la base imponibile del tributo è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

RICHIAMATO l'art. 5 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 che ha disciplinato le modalità di calcolo della base imponibile ai fini ICI ed è stato altresì richiamato dalla disciplina relativa all'Imposta Municipale Propria, art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

CONSIDERATO che i commi 676 e 677 dell'art. 1 L. 147/2013 dettano la disciplina ed i limiti per le aliquote TASI prevedendo che:

- la misura di base dell'aliquota sia pari all'1 per mille;
- il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, possa ridurre l'aliquota all'azzeramento o aumentare la stessa in relazione alle diverse tipologie di immobile;
- la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote.

VISTA la disciplina introdotta dal Decreto Legge 16/2014 che prevede la facoltà di superare i limiti di cui al punto precedente, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate dalla Legge, detrazioni di imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta

TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU, relativamente alla stessa tipologia di immobili;

CONSIDERATO che il comma 28 dell'articolo 1 della Legge 208/2015 ha previsto che anche per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati dalla stessa Legge, i Comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui sopra nella stessa misura applicata per l'anno 2015, così come confermato dall'articolo 10 della legge di stabilità per l'anno 2017, numero 232 del 11/12/2016, e dal DDL 2960 del 30/10/2017;

PRESO ATTO della Legge di Bilancio 2019 numero 145 del 30/12/2018 e in particolare il comma 1133, lettera b) che consente ai Comuni di confermare anche per l'anno 2019 la stessa maggiorazione della TASI già disposta per gli anni 2016-2018 con delibera del consiglio comunale;

RICHIAMATA la Circolare n. 2 del 29 luglio 2014, emanata dal Dipartimento delle Finanze, Ministero dell'economia e delle Finanze, avente ad oggetto "*Tributo per i servizi indivisibili (TASI) – Chiarimenti in materia di applicazione della maggiorazione dello 0,8 per mille*";

VISTO il comma 678 che prevede per i fabbricati rurali ad uso strumentale una aliquota non superiore a quella di base, definita dal comma 676 nella misura dello 0,10%;

CONSIDERATA la disposizione di cui al comma 14 lett. c) della Legge 208/2015 con la quale il legislatore ha previsto che per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota sia ridotta allo 0,1 per cento, ferma restando la facoltà da parte dei Comuni di modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento;

CONSIDERATO il disposto dell'art. 1 comma 683 della Legge di Stabilità 2014 in base al quale le aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

CONSIDERATE le fattispecie di esclusione dal tributo disposte dall'art. 1 comma 3 del Decreto Legge 16/2014 convertito in Legge n. 68/2014 nelle quali compaiono, tra le altre, quelle previste per gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti sul proprio territorio dai comuni;

VISTO il Regolamento Comunale TASI, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 14/5/2014 e modificato con successive deliberazioni n. 6/2015 e n.8/2016;

VISTO il comma 683 dell'art. 1 Legge 147/2013 che dispone la facoltà del Consiglio Comunale di determinare le aliquote della TASI, in conformità con i costi relativi ai servizi indivisibili individuati da questo Comune con il Regolamento comunale;

PRESO ATTO che l'articolo 4 del Regolamento comunale elenca i servizi indivisibili alla cui copertura il tributo è diretto, disciplinando i criteri di determinazione dei costi da coprire, la cui elencazione analitica è riportata all'allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

VISTO l'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che "*gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del*

bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

PRESO ATTO del Decreto del Ministero dell'Interno del 25 gennaio 2019 che proroga al 31 marzo 2019 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli Enti Locali;

VISTO l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: *“Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”.*

RICHIAMATO l'art. 193 comma 2 del D.L. n. 267/2000 *“T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”*, modificato dall'art. 1 comma 444 della legge di stabilità 2013, legge n. 228/2012, e poi dal D.Lgs. 126/2014 art. 74, comma 35 lettera b), in base al quale per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1 comma 169 della legge n. 296/2006, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data del 31 luglio di ogni anno;

RITENUTO inoltre necessario specificare di seguito in modo puntuale le fattispecie ritenute soggette alle varie aliquote, in ossequio alla trasparenza amministrativa, al fine di semplificare l'applicazione del tributo da parte dei contribuenti e non ingenerare contenzioso su eventuali dubbi interpretativi;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

con voti Favorevoli 9, Astenuti 4 (Ferrari, Forzano, Maranzano, Pedrazzini) espressi nei modi di legge

DELIBERA

- 1) per le motivazioni in narrativa espresse, di approvare il prospetto contenente gli importi relativi ai costi riferiti ai servizi indivisibili che, allegato alla presente deliberazione (allegato A), ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) di approvare per l'anno 2019 una percentuale di copertura dei costi relativa ai servizi di cui al punto precedente pari al 11,18 %;

3) di determinare le aliquote TASI 2019 e le relative detrazioni, elencate nel seguente prospetto:

	Fattispecie	Aliquota
1	Unità immobiliari adibite ad abitazione principale, e fattispecie ad esse assimilate ai sensi del Regolamento Comunale TASI, iscritte nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nel quale il possessore dimora e risiede anagraficamente, e relative pertinenze, ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo).	0,24 %
2	Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.	0,24 %
3	Immobili ad uso abitativo iscritti nella categoria A (esclusa A/10): <ul style="list-style-type: none"> • locati con regolare contratto d'affitto, per il periodo dell'anno in cui risultano locati; • concessi in comodato gratuito a familiari, intesi come parenti fino al terzo grado ed affini fino al secondo grado, che vi stabiliscano la residenza e la dimora abituale 	0,00 %
4	Immobili iscritti nelle categorie catastali A/10, C/1, C/2, C/3, C/4, C/5 ed utilizzati direttamente nell'esercizio di impresa o lavoro autonomo da parte del possessore.	0,00 %
5	Immobili iscritti nella categoria catastale D (esclusa D/10)	0,08%
6	Immobili iscritti nella categoria catastale B	0,00%
7	Immobili "merce" (fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati)	0,25 %
8	Immobili diversi da quelli elencati in precedenza	0,08 %

Per le unità immobiliari descritte al punto 1 (abitazioni principali iscritte nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) le detrazioni sono così modulate:

- detrazione fino a concorrenza dell'importo dovuto per unità con rendita fino a 300,00 €;
- detrazione di € 50,00 per unità con rendita tra 300,01 € e 650,00 €;

La detrazione è maggiorata per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, a condizione che lo stesso dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, di un importo pari a:

- € 100,00 per unità con rendita catastale inferiore o pari a 650,00 €;
- € 60,00 per unità con rendita catastale superiore a 650,00 €.

- 4) di prevedere che le aliquote previste sopra si applicano per le diverse fattispecie imponibili fino a capienza dei limiti previsti dall'art. 1 commi 676 e 677 della L. 147/2013;
- 5) di confermare l'applicazione della maggiorazione TASI introdotta dal Decreto Legge 16/2014 e stabilita dalla Legge di Bilancio 145/2018, nella stessa misura applicata per l'anno 2018 (fattispecie di cui ai punti 5 e 8 dello schema di cui al precedente punto 3);
- 6) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore il 1° gennaio 2019;
- 7) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze con le modalità previste per l'inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale ai fini e per gli effetti di cui all'art. 52 comma 2 del D. Lgs. 446/1997;

- 8) di incaricare gli uffici preposti per quanto di competenza a volerne provvedere la pubblicazione nei modi e termini previsti.
- 9) di allegare copia del presente atto al Bilancio di Previsione dell'Esercizio Finanziario 2019 in sede di approvazione dello stesso.

Successivamente, con voti Favorevoli 9, Astenuti 4(Ferrari, Forzano, Maranzano, Pedrazzini) espressi nei modi di legge

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del DLgs 267/2000.

ALLEGATO A alla Deliberazione n. 4 del 06/03/2019

SERVIZI. In relazione a quanto riportato all'interno dell'articolo 7 del Regolamento per la disciplina del Tributo sui Servizi Indivisibili, il Comune di Albissola Marina ha individuato i seguenti servizi indivisibili.

- Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
- Viabilità e circolazione stradale (compresa l'illuminazione pubblica e servizi connessi)
- Urbanistica e gestione del territorio
- Protezione civile
- Servizio idrico integrato
- Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
- Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
- Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (compreso servizio necroscopico e cimiteriale)
- Ordine pubblico e sicurezza

COSTI. Ai fini della determinazione delle aliquote, i costi presi in considerazione pro-quota sulla base dell'incidenza relativa ad ogni servizio sopra elencato, sono ripartiti in base alle seguenti voci:

- Redditi da lavoro dipendente
- Acquisto di beni e servizi
- Trasferimenti
- Interessi passivi e oneri finanziari diversi
- Imposte e tasse.

Segue il prospetto dei costi relativi ai servizi indivisibili con l'indicazione relativa agli importi complessivi ed a quelli considerati ai fini della copertura con l'entrata TASI, sulla base della percentuale prevista dalla delibera, di cui il presente allegato costituisce parte integrante e sostanziale.

<i>SERVIZIO</i>	<i>CAUSALE</i>	<i>IMPORTO</i>
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Acquisto di beni e servizi	57.800,00
	Trasferimenti	18.600,00
Viabilità e circolazione stradale	Acquisto di beni e servizi	401.800,00
	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	57.940,00
Urbanistica e gestione del territorio	Acquisto di beni e servizi	300,00
	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	12.950,00
Protezione civile	Acquisto di beni e servizi	28.258,00
	Trasferimenti	8.276,00
Servizio idrico integrato	Acquisto di beni e servizi	13.500,00
	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	8.930,00
Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	Acquisto di beni e servizi	248.604,00
	Trasferimenti	9.640,00
	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	5.060,00
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Redditi da lavoro dipendente	26.847,00
	Imposte e tasse	2.047,00
	Acquisto di beni e servizi	52.294,00
	Trasferimenti	57.000,00
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (compreso servizio necroscopico e cimiteriale)	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	4.950,00
	Redditi da lavoro dipendente	103.615,00
	Imposte e tasse	7.535,00
	Acquisto di beni e servizi	746.375,00
Ordine pubblico e sicurezza	Trasferimenti	145.350,00
	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	43.680,00
	Redditi da lavoro dipendente	361.465,00
	Imposte e tasse	26.015,00
	Acquisto di beni e servizi	55.101,00
TOTALE		2.503.932,00

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Gianluca NASUTTI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Giovanni PUCCIANO

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LVO 267 DEL 18.08.2000

REGOLARITA' TECNICA: il sottoscritto esprime parere favorevole ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.lvo 267 del 18.08.2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI: Enrica FORTUNATO

REGOLARITA' CONTABILE: il sottoscritto esprime parere favorevole ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.lvo 267 del 18.08.2000.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI: Marcella SABATINI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica - su espressa attestazione del Responsabile del procedimento - che il presente provvedimento viene pubblicato all'albo pretorio on line di questo Comune in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000.

Li, 25 MAR 2019

IL RESP.LE DEL PROCEDIMENTO
Martina GIRELLI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Giovanni PUCCIANO



Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal al ai sensi dell'art. 124 del D.lvo 267 del 18.08.2000;

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.lvo 267 del 18.08.2000;

è stata trasmessa, con lettera nr in data, al Co.Re.Co. a seguito di richiesta scritta e motivata di un quinto dei consiglieri ai sensi dell'art. 127, commi 1 e 2, del D.lvo 267 del 18.08.2000;

è divenuta esecutiva il giorno

essendo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del D.lvo 267 del 18.08.2000;

essendo decorsi 30 giorni dalla trasmissione al Co.Re.Co.:

- dell'atto (art. 134, comma 1, del D.lvo 267 del 18.08.2000);
- dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio (art. 134, comma 2, del D.lvo 267 del 18.08.2000) senza che sia stato adottato un provvedimento motivato di annullamento.

essendo decorsi 30 giorni dall'audizione richiesta dal Co.Re.Co. senza che sia stato adottato un provvedimento motivato di annullamento (art. 133, comma 2, del D.lvo 267 del 18.08.2000).

essendo pervenuta comunicazione da parte del Co.Re.Co. attestante che lo stesso non ha riscontrato vizi di legittimità (art. 134, comma 1, del D.lvo 267 del 18.08.2000).

Albissola Marina,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Giovanni PUCCIANO

